



COMUNE DI SAN VITO

Provincia Sud Sardegna

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 18 del 24/07/2020

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI COMUNALI

Il Responsabile del Servizio Patrimonio e L.T.
(Geom. Giovanni Luigi Lai)

Approvazione: delibera di C.C. n. 18 del 24/07/2020



COMUNE DI SAN VITO

Provincia Sud Sardegna

INDICE

PREMESSA	2-3
ART. 1 INDIVIDUAZIONE IMMOBILI	3-4
ART. 2 SUBENTRI	4
ART. 3 ANNATA SOLARE	4-5
ART. 4 MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA CONCESSIONE	5-7
ART. 5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	7-9
ART. 6 ZONE SPECIALI	9-10
ART. 7 CANONI	10
ART. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO	10-11
ART. 9 CONDIZIONI	11-13
ART. 10 NORME SANITARIE	14
ART. 11 VIGILANZA	14
ART. 12 RESPONSABILI DEI SERVIZI	14
ART. 13 SANZIONI	14-15
ART. 14 REVOCA	15
ART. 15 NORME TRANSITORIE E FINALI	15



COMUNE DI SAN VITO

Provincia Sud Sardegna

PREMESSA

Allo scopo del presente regolamento si intende:

1. Zona di pascolo: trattasi di terreni agrari di proprietà del Comune che annualmente vengono concessi per uso pascolo di bestiame;
2. Concessionario: colui, Ditta Individuale o Società Agricola, che ottiene in concessione una o più zone pascolo;
3. Ditta individuale: la ditta individuale è la forma giuridica più semplice di tipo di impresa che fa riferimento a un solo titolare;

Società agricola: le società che riportano nella ragione sociale o denominazione sociale il termine "società agricola" che possono essere costituite nella forma di *società di persone* (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), *società di capitali* e *cooperative*.

Art. 1

Individuazione Immobili

1. Il Comune di San Vito individua con apposita deliberazione della Giunta Comunale i terreni agrari di proprietà dell'Ente da concedere ad uso pascolo, nel rispetto delle norme del presente Regolamento.
2. La Giunta Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, approva, se nel caso, con apposita deliberazione, la revisione dei terreni da concedere ad uso pascolo, mediante la quale possono essere individuate nuove aree da destinare a pascolo. L'individuazione delle nuove zone avviene su iniziativa della Giunta anche sulla base di proposte o di segnalazioni che perverranno da parte di operatori del settore, previa idonea valutazione da parte dell'organo esecutivo.
3. Nel caso in cui la Giunta non adotti l'atto di revisione dei terreni, entro il 31 marzo, si intendono confermate le zone pascolo individuate sulla base degli atti vigenti.
4. Eventuali proposte per l'individuazione di nuove zone pascolo pervenute dopo il 31 marzo di ciascun anno, verranno prese in considerazione nel corso dell'istruttoria per la revisione dei terreni da concedere ad uso pascolo relativa all'anno successivo.
5. I concessionari titolari di contratto pluriennali di locazione, che rappresentano la volontà di rescindere il contratto, prima della scadenza naturale dello stesso, e transitare nel regime di concessione annuale, di cui al presente regolamento, potranno presentare domanda d'assegnazione dei terreni già in godimento che saranno trasformati in zona di pascolo a cura degli uffici competenti, mediante apposita determina di istituzione di nuova zona di pascolo, per l'annata solare di riferimento. I concessionari di cui al presente comma, hanno diritto alla riassegnazione della stessa zona di cui al contratto originario, ancorché trasformata in nuova zona di pascolo. Il relativo canone sarà determinato così come sancito dall'art. 7, comma 1 e art. 4, comma 6 del presente Regolamento.
6. I terreni agrari di proprietà Comunale, destinati a pascolo potranno essere concessi ai proprietari



COMUNE DI SAN VITO

Provincia Sud Sardegna

di bestiame (ditta individuale o Società Agricola in attività) che svolgano attività di allevamento nel Comune di San Vito, che ne faranno richiesta, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nel presente Regolamento.

7. L'uso del bene a favore del Concessionario consiste nel solo godimento del pascolo, è fatto divieto assoluto di asportare dalla zona di pascolo assegnata pietrame locale, vegetazione, legnatico inoltre non è consentita la miglìoria agraria, il decespugliamento e/o qualsiasi altra attività che tenda a modificare il terreno naturale, altresì è vietato, realizzare recinzioni che delimitino il perimetro della concessione, la costruzione di strutture di qualsiasi genere e/o dimensione adibite a ricovero di animali e/o persone.
8. È consentita la realizzazione di recinzioni elettrificate con uno sviluppo massimo di 400 metri, del tipo non permanente, dette recinzioni saranno soggette ad approvazione preventiva a cura del Servizio competente e dovranno essere rimosse al termine della concessione.
9. Inoltre l'uso del bene è condizionato dal rispetto del seguente rapporto denominato "carico ammissibile", intendendosi questo il rapporto esistente tra il numero dei capi di bestiame e quelli sopportabili nelle superfici da assegnare dalla relativa zona di pascolo. Il carico ammissibile è così come appresso determinato:
 - a. Ovini e caprini, numero 2 per ettaro;
 - b. Bovini ed equini, numero 0,5 per ettaro.Sono ammesse al pascolo solo le sopra citate specie animali. È espressamente vietata la detenzione a qualsiasi titolo della specie suina allo stato brado.

Art. 2 Subentri

1. Il subentro è consentito nei seguenti casi:
 - a. Per successione legittima o testamentaria del concessionario;
 - b. Per subentro derivante da compravendita, quando chi subentra acquista tutto il carico di bestiame del concessionario, a condizione che possieda tutti i requisiti richiesti;
 - c. Per adesione del concessionario a Società Agricola avente sede nel Comune di San Vito.

Art. 3 Annata Solare

1. L'utilizzo del pascolo è dato in Concessione per la durata dell'Annata Solare, con decorrenza dal 1 gennaio fino al 31 dicembre.
2. Alla scadenza naturale della Concessione, il Concessionario dovrà rendere liberi i terreni utilizzati per il pascolo.
3. E' facoltà del Concessionario richiedere il rinnovo della Concessione. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, da parte del titolare della Concessione, entro il termine



COMUNE DI SAN VITO

Provincia Sud Sardegna

stabilito dal successivo art. 4 e nell'ambito del procedimento ivi previsto, il Concessionario ha l'obbligo di rendere liberi i terreni soggetti a pascolo, entro il termine di scadenza della Concessione. Il servizio competente accerta con apposito verbale la disponibilità dei terreni.

Art. 4

Modalità di richiesta della Concessione

1. La Concessione dei terreni comunali destinati a pascolo avviene nell'ambito di un procedimento ad evidenza pubblica. A tal fine il Responsabile del Servizio competente pubblica, nei termini dal 1° Agosto al 15 Settembre di ciascun anno, e previa adozione di apposita determinazione, un bando, valido per tutta l'annata solare di riferimento, contenente l'elenco dei terreni disponibili, individuati secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente regolamento, nonché i requisiti, le condizioni e le modalità attraverso le quali verranno disposte le concessioni.
2. Per ottenere la Concessione occorre il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Essere cittadino italiano;
 - b. Essere proprietari di bestiame, o produrre impegno ad acquistare il bestiame entro 30 giorni dall'assegnazione della zona prescelta, pena la decadenza del diritto di concessione della medesima;
 - c. Essere in regola con il pagamento del canone annuale, per i già assegnatari di zona di pascolo;
 - d. Non essere destinatari di provvedimenti sanzionatori che escludono dal godimento dei pascoli comunali.
 - e. Avranno priorità di assegnazione i soggetti che risultano residenti nel Comune di San Vito o le società, che hanno la sede legale in San Vito (SU).
3. Ai fini del godimento dei terreni comunali destinati a pascolo, gli interessati dovranno presentare domanda al Comune (utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio competente), entro il termine stabilito nel bando di cui al comma precedente, fissato in una data che non potrà superare il 15 Ottobre di ciascun anno; la domanda, in bollo, deve contenere:
 - a. Nome e cognome e luogo e data di nascita del richiedente;
 - b. Luogo di residenza, via e numero civico del richiedente;
 - c. Numero di codice fiscale e/o codice aziendale;
 - d. Professione, con l'indicazione, nel caso di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, degli estremi di iscrizione nei relativi elenchi;
 - e. Numero e specie del bestiame che si intende introdurre nella zona di pascolo richiesta;
 - f. L'indicazione della località prescelta e il numero della zona di pascolo, degli estremi catastali e della superficie della medesima;
 - g. Il luogo di ubicazione dell'ovile, il numero di ettari e l'ubicazione degli eventuali terreni di proprietà privata utilizzati ad uso pascolo;
 - h. La titolarità di concessioni di terreni comunali ad uso pascolo per l'annata agraria in corso, indicandone la località, gli estremi catastali e la superficie;
 - i. L'essere in regola con il pagamento del canone di Concessione per ciascuna annata solare;
 - j. L'impegno a rispettare tutte le norme di cui al presente Regolamento e le prescrizioni che verranno indicate nell'atto di Concessione;



COMUNE DI SAN VITO

Provincia Sud Sardegna

- k. L'impegno a pagare il canone per l'annata solare per la quale si richiede la Concessione, nel rispetto delle scadenze previste nel presente Regolamento;
 - l. Certificazione di consistenza bestiame, rilasciato dagli organismi competenti o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nei termini di legge, contenente i dati relativi al carico di bestiame posseduto, sul quale il competente Ufficio effettuerà idonei controlli, al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato, o dichiarazione sostitutiva d'impegno ad acquistare il bestiame entro 30 giorni dall'assegnazione della zona prescelta;
 - m. L'impegno a rispettare il carico ammissibile del bestiame in relazione alla superficie della zona di pascolo richiesta;
 - n. Dichiarazione di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle norme previste dal presente "Regolamento per l'Utilizzazione dei Pascoli Comunali" comporta l'immediata decadenza della Concessione al pascolo;
 - o. La titolarità o meno da parte di altri componenti del nucleo familiare di concessioni di terreni comunali ad uso pascolo per l'annata solare in corso, indicandone la località, gli estremi catastali, la superficie ed il relativo carico di bestiame.
4. Scaduto il termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande ai fini dell'ottenimento della Concessione dei terreni comunali ad uso pascolo, il Responsabile del Procedimento incaricato effettua l'istruttoria delle domande, compilando per ciascun soggetto apposita scheda, verificando la completezza e la regolarità delle stesse e accertando il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Viene fatta salva la possibilità, nel corso dell'istruttoria di richiedere, da parte del Responsabile del Procedimento, l'integrazione documentale, stabilendo un termine congruo.
 5. In seguito alla pubblicazione della graduatoria, eventuali zone di pascolo non assegnate saranno poste a nuovo bando integrativo ad evidenza pubblica, per la medesima annata solare da pubblicarsi entro la fine del mese di febbraio dell'annata solare di riferimento. Le relative istanze dovranno essere presentate entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del Bando integrativo medesimo.
 6. Qualora venissero assegnate zone di pascolo nel corso dell'annata solare di riferimento, a seguito del citato bando integrativo, il canone da versare sarà proporzionato al periodo frazionato di godimento del pascolo, decorrente dalla data dall'assegnazione della zona e fino al 31 dicembre della relativa annata solare, con versamento in un'unica soluzione.

Art. 5

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

1. Il Responsabile del Procedimento predispose, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze:
 - a. l'elenco dei soggetti idonei a beneficiare dell'assegnazione;
 - b. l'elenco dei soggetti esclusi, che deve contenere nel dettaglio le motivazioni della esclusione;
 - c. la graduatoria degli aventi diritto, per le zone di pascolo che nell'annata precedente non erano state assegnate o di nuova istituzione; per la formazione della graduatoria vengono stabiliti i seguenti criteri, in ordine di preferenza:



COMUNE DI SAN VITO

Provincia Sud Sardegna

- 1) Per Ditte Individuali:
 - (a) Qualifica di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) a titolo principale;
 - (b) Stato di disoccupazione;
 - (c) Minore età;
 - (d) Numero dei componenti del nucleo familiare;
 - (e) Reddito ISEE;
 - (f) Numero di capi di bestiame, che più si avvicina al limite di capi sopportabili dalla superficie da assegnare.

 - 2) Per Società Agricola
 - (a) Società in attività e in vigenza;
 - (b) Giovane imprenditoria;
 - (c) Reddito (ISEE) inteso come la media aritmetica dei redditi ISEE dei singoli soci, presentati dalla società;
 - (d) Numero di capi di bestiame, che più si avvicina al limite di capi sopportabili dalla superficie da assegnare.
- d. Ai suddetti criteri, di cui al precedente comma, vengono attribuiti i seguenti punteggi, nel rispetto dell'ordine di preferenza:
- 1) Per Ditte Individuali - Massimo 100 punti così ripartiti:
 - (a) *Qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo* a titolo principale, punti 35
 - (b) *Stato di disoccupazione*, punti 25
 - (c) *Minore età*, massimo 15 punti, così ripartiti:
 - a) da 18 anni a 35 anni = punti 15
 - b) da 36 anni a 60 anni = punti 10
 - c) oltre 60 anni = punti 5
 - (d) *numero dei componenti del nucleo familiare*, massimo 12 punti, così ripartiti:
 - a) n° 1 componente = punti 2
 - b) n° 2 componenti = punti 4
 - c) n° 3 componenti = punti 6
 - d) n° 4 componenti = punti 8
 - e) n° 5 componenti = punti 10
 - f) oltre 6 componenti = punti 12
 - (e) *reddito ISEE*, massimo 8 punti, così ripartiti:
 - a) entro i 10.000 € = punti 8
 - b) tra € 10.001 e € 20.000 = punti 6
 - c) tra € 20.001 e € 26.000 = punti 4
 - d) tra € 26.001 e € 32.000 = punti 3
 - e) tra € 32.001 e € 38.000 = punti 2
 - f) oltre € 38.000 = punti 1
 - g) 0 (zero) punti se non riportato nell'istanza



COMUNE DI SAN VITO

Provincia Sud Sardegna

(f) *numero capi di bestiame*, massimo 5 punti, così ripartiti:

- a) fino a 50 = punti 1
- b) da 50 a 100 = punti 2
- c) da 101 a 200 = punti 3
- d) da 201 a 300 = punti 4
- e) oltre i 300 = punti 5

Per i richiedenti già titolari di concessione di zona di pascolo, il numero dei capi di bestiame da conteggiare sarà dato dalla differenza tra la consistenza totale dei capi posseduti e in numero dei capi ammissibili sulla zona di pascolo già in godimento.

2) Per Società Agricola - Massimo 100 punti così ripartiti:

(a) *Società in attività – Vigenza*, Punti 35

(b) *Giovane imprenditoria*; Massimo 35 punti così ripartiti, computando l'età media dei soci componenti la società stessa

- a) da 18 anni a 25 anni = punti 35
- b) da 26 anni a 30 anni = punti 30
- c) da 31 anni a 35 anni = punti 25
- d) da 36 anni a 40 anni = punti 5
- e) oltre 40 anni = punti 0

(c) *Reddito (ISEE)* inteso come la media aritmetica dei redditi ISEE dei singoli soci, presentati dalla società, massimo punti 25 così ripartiti:

- a) entro i 10.000 € = punti 25
- b) tra € 10.001 e € 20.000 = punti 20
- c) tra € 20.001 e € 26.000 = punti 15
- d) tra € 26.001 e € 32.000 = punti 10
- e) tra € 32.001 e € 38.000 = punti 5
- f) oltre € 38.000 = punti 1
- g) 0 punti se non indicato nell'istanza

(d) *numero capi di bestiame*, massimo 5 punti così ripartiti

- a) fino a 50 = punti 1
- b) da 50 a 100 = punti 2
- c) da 101 a 200 = punti 3
- d) da 201 a 300 = punti 4
- e) oltre i 300 = punti 5

Per i richiedenti già titolari di concessione di zona di pascolo, il numero dei capi di bestiame da conteggiare sarà dato dalla differenza tra la consistenza totale dei capi posseduti e in numero dei capi ammissibili sulla zona di pascolo già in godimento.

2. Costituisce titolo di precedenza nell'assegnazione la titolarità della concessione di una determinata zona di pascolo nell'annata precedente.



COMUNE DI SAN VITO

Provincia Sud Sardegna

3. Tale preferenza viene applicata anche nel caso di costituzione di nuova Società, purché la titolarità di assegnazione sia in carico ad un socio con una quota di compartecipazione di almeno il 30%. o di subentro come da art. 2.
4. In caso di situazione di parità di punteggio ed assenza di preferenze, viene riconosciuta priorità alla prima domanda acclarata al Protocollo Comunale.
5. Entrambi gli elenchi e la graduatoria, corredati dalla attestazione relativa all'esito dell'istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento, sono trasmessi al Responsabile di Servizio perché provveda, con apposita determinazione e nei successivi 5 giorni, all'approvazione definitiva. Gli elenchi e la graduatoria sono pubblicati all'albo pretorio e nelle bacheche appositamente predisposte, per un periodo di 15 giorni.
6. Successivamente all'approvazione degli elenchi di cui al precedente comma, il Responsabile del Procedimento, con apposita nota comunica (anche agli esclusi) l'esito dell'istruttoria in relazione alla domanda e all'esistenza di tutti i presupposti per disporre la Concessione dei terreni ad uso pascolo. Tale nota, quando riguarda i soggetti aventi titolo alla Concessione, deve contenere nel dettaglio i termini e le modalità di pagamento, che in ogni caso dovranno decorrere dal 1° Gennaio dell'annata solare di riferimento, secondo i termini stabiliti di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento, e l'indicazione di tutti gli adempimenti operativi necessari per il perfezionamento della Concessione.

Art. 6 Zone Speciali

L'eventuale zona c.d. "di Comunella", ossia ove è consentito il pascolo comune di soggetti diversi con capi di bestiame di razze diverse (Bovini – Caprini – Ovini – Equini) è individuata dalla Giunta Comunale che ne determinerà anche i relativi canoni di concessione.

Art. 7 Canoni

1. Il Canone annuo che il Concessionario dovrà corrispondere al Comune è dato dal valore del reddito dominicale dei terreni di cui alla zona di pascolo assegnata, stabilito dall'Agenzia del Territorio di Cagliari, oppure, eventualmente, a capo di bestiame nelle zone "di Comunella";
2. Per i terreni delle zone denominate "di Comunella" il canone verrà determinato sommando l'importo del reddito dominicale dell'intera zona, diviso il numero dei capi di bestiame denunciati dai concessionari.
3. Per i richiedenti, che per la loro attività utilizzano terreni di proprietà privata, ma che sconfinano nelle zone di cui al successivo comma, il calcolo del canone seguirà lo stesso criterio del reddito dominicale già indicato in precedenza.



COMUNE DI SAN VITO

Provincia Sud Sardegna

4. Per i terreni considerati ritagli, che i richiedenti utilizzano unitamente ai terreni privati, deve essere applicata la disciplina e il sistema del pagamento ad ettaro, calcolando il reddito dominicale.

Art. 8

Modalità di Pagamento

1. Il Canone annuo dovuto da ciascun Concessionario dovrà essere versato alla tesoreria Comunale, sul c/c postale o bancario del Comune, secondo le seguenti modalità:
 - a) Pagamento in un'unica soluzione (100% del canone annuo):

Dovrà essere effettuato entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della nota, a firma del Responsabile del Procedimento, con la quale viene comunicato l'esito dell'istruttoria in relazione alla domanda e all'esistenza di tutti i presupposti per disporre la Concessione dei terreni ad uso pascolo. Tale nota deve contenere nel dettaglio le modalità di pagamento così come stabilite nel presente Regolamento. Il termine di 30 giorni può essere prorogato per altri trenta giorni, previa istanza motivata da parte del richiedente
 - b) Pagamento frazionato (n. 2 versamenti al 50% del canone Annuo):
 - 1) Il primo versamento, pari al 50 % del canone dovrà essere effettuato entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della nota, a firma del Responsabile del Procedimento, con la quale viene comunicato l'esito dell'istruttoria in relazione alla domanda e all'esistenza di tutti i presupposti per disporre la Concessione dei terreni ad uso pascolo. Tale nota deve contenere nel dettaglio le modalità di pagamento così come stabilite nel presente Regolamento.
 - 2) Il restante 50% (saldo) dovrà essere versato entro e non oltre il 31 luglio di ciascuna annata solare.
2. Il richiedente sarà tenuto a trasmettere, all'Ufficio competente, copia della ricevuta di versamento, entro le date stabilite nei commi precedenti (nel caso di pagamento frazionato dovranno essere trasmesse entrambe le ricevute entro le scadenze stabilite).
3. Provvedimento finale (Concessione Pascolo): l'atto di Concessione dei terreni ad uso pascolo sarà adottato a cura del Responsabile del Servizio competente, entro tre giorni dalla presentazione della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di pagamento frazionato, l'Atto di Concessione dei terreni ad uso pascolo sarà adottato a cura del Responsabile del Servizio competente, entro tre giorni dalla presentazione della ricevuta di pagamento della prima frazione del canone.
5. Qualora il soggetto avente diritto alla Concessione non effettui il versamento del canone, in unica soluzione o in acconto pari al 50%, entro i termini previsti nei precedenti commi del presente articolo, il soggetto verrà dichiarato decaduto dal diritto ad avere la Concessione, fatta salva la possibilità di partecipare al procedimento per la Concessione dei terreni ad uso pascolo per l'annata successiva, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. In tal caso il Responsabile del Servizio procederà con lo scorrimento della graduatoria, individuando un altro beneficiario della Concessione.



COMUNE DI SAN VITO

Provincia Sud Sardegna

6. Qualora il Concessionario non effettui il versamento del saldo, entro i termini e modalità come sopra indicate, il Responsabile del Procedimento effettuerà un primo sollecito di pagamento, invitando il Concessionario ad effettuare il pagamento entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della comunicazione.
7. In caso di mancato pagamento del saldo il Responsabile del Servizio competente in materia di Concessione dei terreni ad uso pascolo, provvederà alla riscossione coattiva del canone non versato, tramite iscrizione a ruolo o nelle altre forme consentite; il procedimento di riscossione coattiva dovrà essere avviato entro 180 giorni dalla scadenza del termine di pagamento. In tal caso il soggetto inadempiente non potrà beneficiare di nessuna Concessione ad uso pascolo per i due anni successivi e comunque sino alla riscossione del saldo.
8. E' fatta salva la possibilità di concedere una proroga del termine per il pagamento della seconda rata, con apposita determinazione del Responsabile del Servizio competente e previa apposita e motivata richiesta da parte del Concessionario; la proroga non può in ogni caso essere superiore a 45 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto nel presente articolo.

Art. 9 Condizioni

1. La Concessione della zona di pascolo a favore del Concessionario comporta il solo godimento del pascolo.
2. I concessionari hanno l'obbligo di introdurre al pascolo nelle zone oggetto della Concessione di cui sono titolari, esclusivamente gli animali che sono di loro proprietà.
3. E' vietato, da parte di chiunque, introdurre al pascolo, nelle relative zone di proprietà comunale, bestiame di proprietà di soggetti non titolari di Concessione.
4. Il Concessionario del pascolo assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a terzi provocati dal medesimo o dal proprio bestiame che gravita nelle aree oggetto della Concessione, liberando conseguentemente il Comune da ogni responsabilità in merito.
5. Il Concessionario dovrà in sede di Domanda dichiarare espressamente l'assunzione di ogni, responsabilità connessa al pascolo con facoltà di depositare eventuale polizza di responsabilità civile verso terzi.
6. Il provvedimento di Concessione, le ricevute di pagamento e la documentazione comprovante la proprietà del bestiame debbono essere tenute a disposizione, da parte del titolare della Concessione stessa ed esibiti ogni qualvolta ciò venga richiesto dalla Polizia Locale.
7. L'eventuale introduzione di un numero di capi di bestiame, superiore a quello indicato nella certificazione di consistenza allegato alla domanda, che superi il rapporto numero capi – superficie zona di pascolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale, a seguito di relazione da parte del Responsabile del Servizio competente, nel rispetto della



COMUNE DI SAN VITO

Provincia Sud Sardegna

normativa di settore.

8. Nelle zone di pascolo comunali oggetto di Concessione non è consentito al Concessionario apportare variazioni, salvo che per eventi naturali, al numero di capi di bestiame introdotto (così come risulta nella relativa domanda di Concessione).
9. Il godimento del pascolo è soggetto alle vigenti norme di legge e in particolare a quelle del settore della sanità zootecnica e della zootecnia e a quelle del settore forestale.
10. In particolare il pascolo è vietato, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendi.
11. I concessionari hanno l'obbligo di salvaguardare il novellame che cresce nei ceppi degli alberi tagliati o abbattuti, affinché non sia danneggiato nel suo sviluppo dagli animali o dall'uomo.
12. Il Concessionario ha l'obbligo di utilizzare i terreni oggetto della Concessione con diligenza e cura astenendosi dal compiere tutte quelle attività o tutti quegli interventi che ne possono compromettere il decoro, l'ordine o l'igiene. In particolare il Concessionario ha l'obbligo di utilizzare, esclusivamente nell'ambito di quanto consentito dal presente Regolamento, per le manutenzioni di strutture esistenti di tipologia tradizionale, materiali per quanto possibile originari (legno, pietra ecc.) e coincidenti con quelli storicamente utilizzati nel territorio per gli ovili e per i recinti. Viene fatto salvo l'obbligo per il Concessionario, quando previsto dalle vigenti norme di legge o dalla pianificazione paesaggistica o urbanistica, di dotarsi dei relativi titoli abilitativi.
13. Il Concessionario è tenuto ad ispirare la propria condotta ai principi del rispetto e della tutela dell'ambiente, astenendosi dal porre in essere qualsiasi attività che possa danneggiare la flora, la fauna e il paesaggio circostante. E' assolutamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere; il Concessionario assume l'obbligo di conferire i rifiuti nel rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata.
14. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente, al competente Responsabile del Servizio, qualunque anomalia che dovesse rilevare durante la conduzione della zona pascolo, causata dall'intervento di terzi, quale abbandono di rifiuti, abbattimento di alberi, danneggiamenti alla macchia mediterranea o altro.
15. Se durante l'annata solare di riferimento il Concessionario dovesse per qualsiasi motivo cessare l'attività (per la vendita del bestiame o altri motivi), deve darne comunicazione immediata al Responsabile del competente Servizio del Comune, che provvederà alla revoca della Concessione. La revoca della Concessione, prima della scadenza naturale, non determinerà alcun rimborso del canone annuo di Concessione al momento versato.
16. Alla cessazione dell'attività o alla revoca della Concessione, solo nei casi che questa avvenga nel periodo entro il primo quadrimestre dell'annata solare di riferimento, il Servizio Comunale competente provvederà a indire per la zona pascolo interessata, un nuovo bando integrativo ad evidenza pubblica, secondo la disciplina prevista dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.



COMUNE DI SAN VITO

Provincia Sud Sardegna

17. In ogni caso avranno priorità di assegnazione i soggetti previsti dall'art. 5, commi 3 e 4 del presente Regolamento. Si specifica che, nel caso di società, per i soci, la priorità è assegnata proporzionalmente alle quote possedute e riferite al 100% della zona di pascolo liberata. In assenza di tali soggetti avranno diritto di priorità i Concessionari di zone di pascolo o affittuari di immobili agricoli di proprietà comunale, confinanti con la zona cessata e/o revocata, valida in ogni caso sino al 31/12. Per le annualità successive tale diritto di prelazione non si avrà.
18. Nel caso vi siano più domande di soggetti confinanti, avrà priorità la domanda del soggetto avente la minore superficie di zona di pascolo comunale concessa.
19. Qualora venissero assegnate zone di pascolo nel corso dell'annata solare di riferimento, il canone da versare sarà proporzionato al periodo frazionato di godimento del pascolo, decorrente dalla data dall'assegnazione della zona e fino al 31 dicembre della relativa annata solare, con versamento in un'unica soluzione.

Art. 10 Norme Sanitarie

1. E' assolutamente vietato l'allevamento allo stato brado del suino.
2. Non è consentito condurre al pascolo bestiame affetto da malattie infettive o pericolose, ai sensi delle normative di legge vigenti in materia sanitaria, pena la revoca della Concessione.

Art. 11 Vigilanza

1. Il Comune di San Vito controlla in qualsiasi tempo e periodicamente, attraverso i propri servizi e in particolare attraverso il servizio di polizia locale, il bestiame introdotto nelle zone pascolo.
2. Il bestiame condotto al pascolo deve essere assistito da personale idoneo e in numero sufficiente.
3. Non è consentito inoltre subaffittare il pascolo avuto in Concessione, pena la revoca immediata della Concessione.
4. Il servizio di Polizia Locale è tenuto ad effettuare i controlli necessari per accertare il rispetto del presente Regolamento.

Art. 12 Responsabili dei Servizi

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, spetta al Responsabile del Servizio competente l'adozione degli atti previsti dal presente Regolamento, compreso, il rilascio della Concessione pascolo, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.



COMUNE DI SAN VITO

Provincia Sud Sardegna

2. Il Responsabile del Servizio competente, è responsabile della accertamento delle entrate derivanti dai canoni delle concessioni in oggetto e della verifica in ordine alla puntuale riscossione dei canoni stessi nonché della tenuta di tutti gli adempimenti, anche contabili, inerenti il procedimento di Concessione delle zone pascolo.

Art. 13 Sanzioni

1. I contravventori alle norme di cui al presente Regolamento saranno perseguiti ai sensi delle vigenti norme di legge.
2. Per la violazione delle norme di cui al presente Regolamento verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
3. Per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nella determinazione delle sanzioni per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicano i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. In caso di ripetute violazioni delle norme del presente Regolamento potrà essere applicata, su determinazione del responsabile del servizio competente, una sanzione accessoria consistente nella revoca della Concessione e, in base alla gravità, nella esclusione dal godimento dei pascoli per almeno un anno e non più di tre anni.

Art. 14 Revoca

1. La Concessione è revocata nei seguenti casi:
 - a. Quando venga accertato che la Concessione è stata disposta sulla base di false dichiarazioni;
 - b. Quando il Concessionario perda uno dei requisiti previsti per l'ottenimento della Concessione;
 - c. Quando il Concessionario sub concede o subaffitta la zona pascolo;
 - d. Quando si verifichi l'ipotesi di cui al precedente articolo in caso di ripetute violazioni delle norme di cui al presente Regolamento;
 - e. In tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento;



COMUNE DI SAN VITO

Provincia Sud Sardegna

Art. 15

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore ad esclusione delle norme contenute negli artt. 1 e 4 che si applicano per le concessioni relative all'annata agraria immediatamente successiva alla data di approvazione del presente Regolamento. Nel caso in cui risultino presentate domande per la Concessione di zone pascolo non individuate come tali dalla Giunta Comunale, queste non potranno essere accolte; esse verranno prese in considerazione in fase di prima revisione delle zone pascolo, come previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, subordinatamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.
